

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3553/92 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione<sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2132/92<sup>(3)</sup>, ha fissato, tra l'altro, le modalità di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e per Madera;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2219/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3286/92<sup>(5)</sup>, ha stabilito, nell'allegato II, gli aiuti a favore dei prodotti lattiero-caseari; che a decorrere dal 1° luglio 1992 è opportuno completare l'elenco dei formaggi contemplati nel bilancio inserendovi, fra i prodotti di cui al codice NC 0406, il codice NC 0406 90 89 e i relativi aiuti, per permettere l'approvvigionamento del mercato locale in cui questi tipi di formaggio sono tradizionalmente consumati;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 3290/92<sup>(6)</sup> e (CEE) n. 3408/92<sup>(7)</sup> della Commissione, che fissano le

restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, hanno modificato le restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari; che, per tener conto di tali modifiche, è necessario adeguare l'importo degli aiuti a favore di taluni prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2219/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2219/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Gli aiuti relativi ai prodotti di cui al codice NC 0406 90 89 si applicano a decorrere dal 1° luglio 1992.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 213 del 29. 7. 1992, pag. 25.

<sup>(4)</sup> GU n. L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 75.

<sup>(5)</sup> GU n. L 327 del 13. 11. 1992, pag. 15.

<sup>(6)</sup> GU n. L 327 del 13. 11. 1992, pag. 34.

<sup>(7)</sup> GU n. L 346 del 27. 11. 1992, pag. 33.